

**ALLEGATO E**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A CANONE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE PREVENTIVA, CORRETTIVA ED A GUASTO DEL COMPLESSO DI CASCINA TRIULZA E SERVIZI EXTRA-CANONE DI PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA.**

**CIG: A0225A7735**

## SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

**AREXPO S.p.A.**, con sede legale in Milano, via C. Belgioioso, 171, 20157, C.F. e P.I. n. 07468440966, in persona del [#], [#], domiciliato per la carica presso la sede legale in Milano, di seguito per brevità anche solo "Arexpo" o "Stazione Appaltante"

### E

[#], con sede legale in [#], codice fiscale [#], partita IVA [#], iscritta nel Registro delle Imprese di [#], in persona del [#], domiciliato per la carica presso la sede legale, che agisce nella sua qualità di [#], della predetta società, e (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito con [#], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del [#], racc. [#], del Notaio [#], di [#], (di seguito anche solo l'"Appaltatore") ed insieme ad Arexpo anche solo le "Parti".

### PREMESSO CHE

- a) Arexpo, in data [#] 2023 ha bandito una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi a canone di conduzione e manutenzione preventiva, correttiva ed a guasto del complesso di Cascina Triulza e servizi extra-canone di pronto intervento e messa in sicurezza;
- b) in esito allo svolgimento della procedura di cui alla precedente lettera a), è risultata aggiudicataria l'offerta tecnica ed economica dell'impresa [#] (di seguito anche solo "Offerta"), come da provvedimento del [#], adottato a seguito del buon esito delle verifiche, in capo a [#], del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dal Disciplinare di gara;
- c) l'Appaltatore ha presentato tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del presente contratto d'appalto (di seguito solo "Contratto"), ivi compresa la garanzia definitiva prevista dall'art. 15 del Disciplinare di gara, e adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'art. 9 del presente Contratto;
- d) il Contratto può essere stipulato essendo decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice;

e) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni (di seguito "Prestazioni") poste a suo carico e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni, poste alla base della propria Offerta.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Norme applicabili**

1.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, nonché gli allegati al presente contratto, ivi inclusi i documenti a essi a loro volta allegati.

1.2. L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dal Bando e dal Disciplinare di gara;
- dal Capitolato Tecnico Descrittivo e dai relativi allegati;
- dai chiarimenti forniti in sede di gara;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- dal D.Lgs. n. 50/2016, per le parti ancora in vigore;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto del contratto**

2.1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di seguito meglio dettagliati:

- **servizio a canone di conduzione e manutenzione preventiva, correttiva ed a guasto**

dei manufatti afferenti il "Complesso di Cascina Triulza": l'obiettivo è di garantire la disponibilità e la piena fruibilità dei manufatti afferenti il "Complesso di Cascina Triulza" e delle relative reti impiantistiche, nonché preservarne il relativo valore immobiliare. L'Appaltatore dovrà fornire, nell'ambito dei servizi di conduzione e di manutenzione preventiva, correttiva ed a guasto, un "presidio dedicato";

- **eventuali servizi extra-canone** (attivabili a richiesta) per:

- a. "pronto intervento e messa in sicurezza" di altri manufatti di proprietà Arexpo (di seguito elencati a titolo indicativo e non esaustivo, ovvero: "Albero della Vita", "Area Service G2", "Area Service H2", "TCP3", "OAT", "CARDO SUD-EST" e "CARDO SUD-OVEST");
- b. interventi di "manutenzione straordinaria" del "Complesso di Cascina Triulza";
- c. "interventi in reperibilità ed eventuali presidi aggiuntivi per eventi" da svolgersi presso il "Complesso di Cascina Triulza".

L'obiettivo è quello di adeguare/ripristinare parti degli edifici e degli impianti esistenti nel "Complesso di Cascina Triulza", di garantire, attraverso il pronto intervento, la sola messa in sicurezza di alcuni manufatti e delle relative reti impiantistiche (se presenti) al fine di preservare i beni di proprietà del Committente e l'incolumità dei fruitori, e di attivare un eventuale presidio al di fuori di quello già previsto nel servizio di conduzione e manutenzione per la gestione impiantistica durante gli eventi che dovessero svolgersi oltre la fascia oraria presidiata.

2.2. Le prestazioni saranno erogate secondo i livelli di servizio stabiliti nel Capitolato tecnico descrittivo, nonché secondo quanto previsto nell'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore.

2.3. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri particolari indicati nella documentazione relativa alla procedura.

### **Articolo 3**

#### **Importo e clausola di rinegoziazione**

3.1. L'importo complessivo massimo per l'esecuzione dei servizi in oggetto è pari a Euro [#] ([#]/00) oltre IVA, suddiviso come segue:

- Euro [#] (Euro [#]/00), oltre IVA, "a corpo", per i servizi a canone di conduzione e di manutenzione preventiva, correttiva ed a guasto, per 24 mesi di durata del contratto;
- Euro [#] (Euro [#] /00), oltre IVA, "a misura", per 24 mesi di durata del contratto;
- Euro 9.600,00 (Euro novemilaseicento/00), oltre IVA, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si precisa che il corrispettivo relativo ai servizi extra canone sarà liquidato in base alle prestazioni effettivamente eseguite dall'appaltatore, applicando il ribasso unico percentuale offerto sulle corrispondenti voci di prezzo di cui ai prezziari indicati all'art. 2.2.1.2. del Capitolato. Inoltre, l'importo dei servizi extra canone deve intendersi come importo massimo spendibile da parte della Stazione Appaltante; pertanto, l'appaltatore non potrà avere nulla a che pretendere nei confronti di Arexpo nel caso in cui, nel corso della durata contrattuale, gli vengano ordinate prestazioni per importo inferiore al suddetto importo massimo.

Si precisa, altresì, che i costi della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso verranno corrisposti all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante in base alle misure ordinate da quest'ultima ed effettivamente attuate dall'Appaltatore.

3.2. Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale, fermo restando quanto previsto in tema di revisione prezzi di cui all'art. 8 del Disciplinare di gara. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente articolo, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e gli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che dovessero

essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo.

3.3. Ai sensi dell'art. 9 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del presente Contratto sopraggiungano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del presente Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

## **Articolo 4**

### **Modalità di fatturazione e pagamenti**

4.1 L'Appaltatore emetterà le fatture secondo le modalità previste dagli artt. 2.2.2 e 2.2.3 del Capitolato.

4.2 I corrispettivi verranno liquidati previa verifica in capo all'Appaltatore e ai suoi eventuali subappaltatori, del Documento Unico di Regolarità Contributiva, della regolarità fiscale, nonché dell'insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, previo benestare al pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, su attestazione di regolare esecuzione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della completezza, della regolarità e della conformità delle Prestazioni rese, nonché della regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore dovrà, altresì, produrre idonea documentazione attestante il rispetto, da parte dei subappaltatori, di tutti gli obblighi inerenti ai rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, con particolare riferimento agli obblighi retributivi.

4.3. Si precisa che Arexpo è assoggettata agli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007 e s.m.i.. Pertanto, tutte le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica

attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO "UF3SCI", nonché il CIG, il n. P.O. ed il numero di ricezione di riferimento. Senza tali codici le fatture non potranno esserci recapitate dal Sistema di Interscambio. Si precisa, ancora, che sulla base di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017, nei casi previsti da tale norma trova applicazione il meccanismo dello "split payment". Pertanto, l'Appaltatore per le fatture emesse nei confronti di Arexpo S.p.A., dovrà esporre l'IVA in fattura con la presente annotazione: "Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ex art.17-ter del DPR 633/1972".

4.4. Tenuto conto della complessità della rendicontazione e contabilizzazione, i pagamenti saranno effettuati da Arexpo a mezzo bonifico su conto corrente intestato all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni fine mese data ricevimento fattura.

4.5. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dell'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia che l'Appaltatore osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La ritenuta verrà svincolata all'approvazione da parte di Arexpo delle prestazioni, previa fatturazione del relativo importo.

4.6. Le fatture di cui al precedente art. 4.1. dovranno essere emesse dall'Appaltatore solo a seguito dell'emissione da parte di Arexpo dell'attestato di regolare esecuzione delle Prestazioni.

4.7. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse dalle mandanti. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente nelle mani della mandataria, previa fatturazione pro-quota da parte di ciascun componente del raggruppamento.

## **Articolo 5**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

5.1. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore assume, pena la nullità assoluta dello stesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. Il Contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010.

5.2. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad Arexpo, le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5.3. Nel caso in cui il pagamento delle Prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

5.4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ad Arexpo e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **Articolo 6**

### **Obblighi dell'Appaltatore**

6.1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento delle Prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo

adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

6.2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le Prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Capitolato Tecnico Descrittivo e nei relativi allegati.

6.3. Le Prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative previste nell'Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico Descrittivo e relativi allegati; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle Prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

6.4. L'Appaltatore conferma di essere dotato di organizzazione adeguata e personale qualificato all'espletamento delle Prestazioni oggetto del presente Contratto, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente subappaltate o subaffidate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del Codice e dall'art. 17 del Disciplinare di gara.

6.5. L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo Arexpo da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire. In ogni caso, l'Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

6.6. In ogni caso, è espressamente convenuto, sin da ora, che l'Appaltatore manlevi e tenga indenne Arexpo in relazione a ogni pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione delle singole attività e in relazione all'applicazione o violazione delle normative vigenti in materia.

## **Articolo 7**

### **Durata contrattuale**

7.1. Il presente Contratto ha durata di due anni (24 mesi) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, come risultante dalla marcatura temporale.

7.2 Arexpo si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori due anni (24 mesi), ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice; tale facoltà sarà esercitata da parte della Stazione Appaltante con un preavviso di 30 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di scadenza naturale del contratto.

7.3. Arexpo si riserva, altresì, qualora in corso di esecuzione dei "servizi extra-canone" si renda necessario un aumento o una diminuzione di tali servizi fino a concorrenza del quinto dell'importo degli stessi, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, per l'importo stabilito al precedente art. 5, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice.

7.4. In casi eccezionali, il Contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## **Articolo 8**

### **Penali**

8.1. In caso di ritardo o inadempimento nell'esecuzione delle Prestazioni trovano applicazione le penali previste all'art. 3.13 del Capitolato Tecnico Descrittivo.

8.2. Le penali di cui sopra verranno comminate, previa contestazione scritta all'Appaltatore notificata da parte del RUP via posta elettronica certificata (PEC). Decorso 8 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Appaltatore abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. L'applicazione delle penali avverrà tramite regolare fattura attiva che verrà emessa dall'Area operativa Amministrazione Arexpo una volta ricevuta formale richiesta da parte del RUP.

8.3. L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte di Arexpo di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato o dell'inadempimento posto in essere.

8.4. Resta fermo che la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del Contratto, pena la risoluzione dello stesso in danno dell'Appaltatore, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, ai sensi dell'art. 126 del Codice.

## **Articolo 9**

### **Garanzie e coperture assicurative**

9.1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.

9.2. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arexpo dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrechino a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Contratto. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Contratto, per le quali l'Appaltatore dovrà

rispondere integralmente, l'Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Contratto, compresa:
  - la responsabilità derivante da danni da interruzione di attività di Terzi: massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
  - la responsabilità derivante da danni da inquinamento accidentale: massimale non inferiore ad Euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo;
  - la responsabilità derivante da danni da incendio: massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
  - la responsabilità derivante da danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori: massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro, con un limite per prestatore leso non inferiore ad Euro 2.000.000,00.

Le coperture assicurative dovranno avere efficacia a partire dall'inizio dei servizi richiesti dal presente Contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

L'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente copia delle polizze di cui sopra prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto, e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche al Committente di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni

sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenerlo aggiornato di ogni sviluppo in merito. Il Committente provvederà ugualmente nei confronti dell'Appaltatore per le segnalazioni direttamente pervenute.

Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico dell'Appaltatore.

Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate. L'Appaltatore si impegna al rinnovo della polizza per tutto il periodo di cui al paragrafo 7. In caso di omesso rinnovo della polizza, Arexpo si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 cod. civ..

9.4. A garanzia delle obbligazioni assunte e per la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore ha presentato la garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_ prevista dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 pari ad un importo di € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), rilasciata da \_\_\_\_\_.

9.5. Tale garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, ivi inclusa l'escussione per l'applicazione delle penali, e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

9.6. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata

da Arexpo. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

9.7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Arexpo ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **Articolo 10**

### **Gruppo di lavoro**

10.1. L'Appaltatore, ai fini della stipula del presente Contratto, ha indicato i nominativi del personale incaricato di svolgere le Prestazioni.

10.2 Eventuali modifiche del personale impiegato nello svolgimento delle Prestazioni dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate da Arexpo.

10.3. Arexpo ha la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle Prestazioni oggetto del presente Contratto, la sostituzione dello stesso; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Appaltatore dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte di Arexpo.

10.4. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti e le competenze professionali non inferiori a quello sostituito e dovrà comunque essere approvato da Arexpo.

## **Articolo 11**

### **Risoluzione, clausola risolutiva espressa, recesso**

11.1. Il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile nel caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali, nel caso di non conformità delle Prestazioni eseguite dall'Appaltatore rispetto a quanto indicato nel presente documento, nel caso di sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa di Arexpo; nel caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi

vigenti in materia previdenziale e assicurativa e dei contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, allorquando la stessa abbia ricevuto da Arexpo, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, l'intimazione ad adempiere a quanto necessario che identifichi specificamente i pretesi inadempimenti e la stessa non abbia ottemperato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di Arexpo.

11.2. Arexpo si riserva la facoltà di il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'aggiudicatario nei limiti del valore di cui al presente Contratto, nei seguenti casi:

- accertamento della sussistenza, anche sopravvenuta, delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. n. 36/2023.;
- grave negligenza o frode o negli altri casi di cui all'art. 122 del Codice nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- applicazione delle penali previste al precedente art. 9 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo del Contratto;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- violazione delle norme del Modello 231/01 e del Codice Etico di Arexpo S.p.A.;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione a carico dell'Appaltatore di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 90/2014 e s.m.i., la commissione da parte dell'Appaltatore di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l'eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati.

11.3. Il Contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dell'Esecuzione quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato

dall'articolo 10 dell'Allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

11.4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

11.5. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 Arexpo S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualunque momento, anche se sia già iniziata l'esecuzione delle relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o gravi circostanze oggettive che modifichino la situazione ad oggi esistente, rendendone impossibile la continuazione. Tale facoltà verrà esercitata da Arexpo S.p.A. mediante invio all'Appaltatore di apposita comunicazione scritta a mezzo di Lettera raccomandata o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 20 giorni. Decorso tale termine il recesso si intenderà efficace e l'Appaltatore dovrà cessare tutte le attività di cui al presente Contratto.

In caso di recesso dal Contratto, saranno corrisposti all'Appaltatore unicamente gli importi relativi alle prestazioni da questa già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso, nonché le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

## **Articolo 12**

### **Cessione del contratto - Subappalto**

12.1 È fatto divieto espresso all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

12.2 È consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto nei limiti e nelle forme di cui all'art. 120, comma 12, del Codice.

12.3 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

12.4. Considerato che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di non intendere ricorrere al subappalto, non sarà possibile subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

*[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato di far ricorso al subappalto].*

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ .

12.5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopraindicate.

## **Articolo 13**

### **Privacy e trattamento dei dati**

13.1 Ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto e accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale Contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

13.2 Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare del trattamento, a effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo,

con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico nel presente Contratto, fermo quanto previsto dal successivo art. 15.5.

13.3 Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente Contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

13.4 A ciascun interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra Parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l'integrazione degli stessi, la limitazione del trattamento e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione. A tal fine, ciascuna Parte dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di Privacy. Ai fini che precedono, e nel rispetto delle norme vigenti, verranno dalle parti individuati – per gli scopi di cui al presente contratto – gli eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati.

13.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al GDPR.

13.6 Con riferimento alle modalità di accesso al Sito, l'Appaltatore prende atto che Arexpo, nella persona del suo legale rappresentante o procuratore speciale, sarà Titolare del Trattamento dei dati personali dei dipendenti/collaboratori/consulenti/fornitori/visitatori

dell'Appaltatore che Arexpo dovrà raccogliere in applicazione alle misure di security e di safety definite nel Regolamento reperibile sul sito internet [www.arexpo.it](http://www.arexpo.it) ([http://arexpo.cms3.arscolor.com/storage/sito1/it/Info\\_utili/Contatti/regolamento-accesso-al-sito-2-cpy-2-1.pdf](http://arexpo.cms3.arscolor.com/storage/sito1/it/Info_utili/Contatti/regolamento-accesso-al-sito-2-cpy-2-1.pdf)). Si precisa, inoltre, che il conferimento ad Arexpo dei predetti dati personali è condizione necessaria per l'accesso, a qualunque titolo, al Sito medesimo.

## **Articolo 14**

### **Codice Etico e Mog, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità**

14.1 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione mediante accesso al sito <http://www.arexpo.it> (nella sezione "Società Trasparente>Disposizioni generali") ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "Patto di Integrità") approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014 n. 10/1299.

14.2. L'Appaltatore garantisce ad Arexpo per sé ed eventuali soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, il pieno rispetto dei principi contenuti nel modello elaborato da Arexpo (di seguito "MOG") ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i., nonché del Codice Etico di Arexpo S.p.A. - pubblicati sul sito [www.arexpo.it](http://www.arexpo.it) (nella sezione "Società Trasparente>Disposizioni generali"), di cui dichiara di aver preso visione per accettazione.

14.3. L'Appaltatore dichiara, inoltre, di aver di aver preso visione, mediante accesso al sito <http://www.arexpo.it> (nella sezione "Società Trasparente>Altri Contenuti - Corruzione") del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti rispettosi dei precetti ivi contenuti.

14.4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, Arexpo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

14.5. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza ed altri organi di controllo di Arexpo.

## **Articolo 15**

### **Clausola anticorruzione**

15.1. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, di fattispecie riconducibili a taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. che si siano, in qualsiasi modo, manifestate nei propri confronti, nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti dello stesso. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Il relativo inadempimento potrà essere valutato da Arexpo S.p.A. ai fini della risoluzione del presente Contratto.

Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà comunicare ad Arexpo l'eventuale sussistenza di uno o più cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento anche a tutte le condotte che possono integrare gravi illeciti professionali.

## **Articolo 16**

### **Riservatezza**

16.1. Le informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte da ciascuna delle Parti durante l'esecuzione del presente Contratto non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli ivi contemplati, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo tuttavia il caso in cui la Parte debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure tali informazioni siano già di dominio pubblico o lo siano divenute per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente Contratto.

16.2. Ciascuna delle Parti si impegna, inoltre, a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia informazione o documento di cui la stessa sia venuta in possesso in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

16.3. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per

qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

16.4. Le previsioni e i divieti di cui al presente articolo rimarranno in vigore per 2 (due) anni dalla data di scadenza del presente Contratto, o dall'eventuale risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi altro motivo del rapporto oggetto dello stesso.

## **Articolo 17**

### **Trasparenza**

17.1. L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

i. dichiara che non vi è stata intermediazione o altra opera da parte di terzi per la conclusione del presente Contratto;

ii. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;

iii. dichiara che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e seguenti della L. n. 287/1990;

iv. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né comunque a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

17.2. Qualora risultasse inveritiera o violata una delle dichiarazioni o degli obblighi di cui al precedente paragrafo, laddove nel corso del presente rapporto contrattuale l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, lo stesso Contratto si intenderà risolto, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dello stesso, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 18**

### **Foro esclusivo**

18.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

## **Articolo 19**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

19.1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice - relative alla stipulazione del presente Contratto.

19.2. Sono a carico dell'Appaltatore anche le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, con le modalità che saranno rese note con separata comunicazione da parte di Arexpo. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei Lotti in proporzione all'importo degli stessi.

## **Articolo 20**

### **Documenti che fanno parte del contratto**

20.1. Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente Contratto, il Bando, il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico Descrittivo completo di tutti i suoi elaborati che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare in ogni sua parte senza riserva alcuna.

20.2. Fanno, altresì, parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

Allegato "1" – Offerta tecnica ed economica;

Allegato "2" – Garanzia definitiva.

20.3. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente Contratto si rinvia alla disciplina contenuta nel Capitolato Tecnico Descrittivo e nel Disciplinare di gara.

## Articolo 21

### Referenti e Direttore dell'Esecuzione

21.1. Le Parti prendono atto che il soggetto incaricato dall'Appaltatore di tenere le comunicazioni formali con Arexpo, è [#]; e che il soggetto incaricato di tenere per Arexpo le comunicazioni formali con il responsabile nominato dall'Appaltatore, nonché di svolgere le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Giacinto Lucchini (giacinto.lucchini@arexpo.it).

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Arexpo S.p.A.

[#]

L'APPALTATORE

[#]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

Articolo 3 – Importo;

Articolo 4 – Modalità di fatturazione e pagamenti;

Articolo 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 8 – Penali;

Articolo 9 – Garanzie e coperture assicurative;

Articolo 11 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa, recesso;

Articolo 12 – Cessione del Contratto - Subappalto;

Articolo 13 – Privacy e trattamento dei dati;

Articolo 14 – Codice Etico di Arexpo e Mog, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità;

Articolo 15 – Clausola Anticorruzione;

Articolo 16 – Riservatezza;

Articolo 17 – Trasparenza;

Articolo 18 – Foro esclusivo.

Arexpo S.p.A.

[#]

L'APPALTATORE

[#]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

